

20 agosto 2024

## Corte di Cassazione: detraibilità IVA dei cosiddetti “*transaction costs*” sostenuti nell’ambito di operazioni di leverage by-out

La Corte di Cassazione con sentenza numero 22608/2024 pubblicata in data 09 agosto 2024 ha confermato la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (“IVA”) assolta relativamente ai cosiddetti “*transaction costs*” sostenuti nell’ambito di una operazione di leverage by-out (“LBO”).

Preliminarmente si ricorda che il principio generale per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti è che l’acquisto: (i) sia effettuato nell’ambito di un’attività economica; (ii) sia direttamente afferente ad operazioni imponibili svolte a valle.

Le holding «statiche», ossia le holding costituite al mero scopo di detenere partecipazioni, non sono considerate soggetti che svolgono un’attività economica, a meno che non intervengano nella gestione delle partecipazioni da esse detenute (c.d. holding «dinamiche»). Nel primo caso, infatti, le holding statiche sono considerate alla stregua di un “privato” che impiega il capitale per beneficiare dei frutti (dividendi) del proprio investimento; nel secondo, le holding dinamiche sono considerate come soggetti che svolgono un’attività economica attraverso l’interferenza nella gestione delle attività delle proprie partecipate.

L’Agenzia delle Entrate, nell’assunto che le holding costituite per portare a termine le operazioni di LBO rivestissero la mera qualifica di holding «statica», ha sistematicamente ritenuto che l’IVA sui *transaction costs* non potesse essere detratta (cfr. Circolare n.6/E del 30 marzo 2016).

Tale impostazione, invero, criticata dalla dottrina (cfr. norma di comportamento 220 del 2023), trova oggi una prima lettura contraria da parte della Suprema Corte nella sentenza citata in epigrafe.

Invero, nel caso di specie i giudici di legittimità, seguendo un approccio sostanzialistico, hanno qualificato l’attività della holding nell’operazione di LBO non come attività di pura detenzione di partecipazioni (holding statica) ma come: “*attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio [e successiva fusione nella holding] verrà esercitata*”. Ne consegue che in tale ottica l’IVA assolta sui “*transaction cost*” per il principio di neutralità è stata ritenuta dai Supremi Giudici come detraibile ai fini IVA.

Tale conferma è un primo importante precedente della Suprema Corte che, con le altre sentenze di merito, dovrà esser tenuto in debita considerazione nello *structuring* delle operazioni di LBO.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Fabio Chiarenza**  
**Partner**

Responsabile di Diritto tributario  
Roma  
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

**Marco Frulio**  
**Senior Counsel**

Diritto tributario  
Milano  
+39 02 763741 | mfrulio@gop.it



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.